

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001859/2013 - 20-02-2013**  
**alla Commissione**  
Articolo 117 del regolamento  
**Mara Bizzotto (EFD)**

Oggetto: "Made in" - Ritiro della proposta di regolamento sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi: chiarimenti in merito alle nuove dichiarazioni ufficiali

In risposta alla mia interrogazione E-010341/2012 dal titolo "Ritiro proposta di regolamento sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi", il Commissario Karel De Gucht affermava che "al momento di adottare il suo programma di lavoro per il 2013 la Commissione ha incluso una proposta di regolamento sull'indicazione del paese d'origine di certi prodotti importati da paesi terzi (la cosiddetta proposta "made in") nell'elenco delle proposte che intende ritirare" e che "in questa fase la Commissione non intende presentare una proposta riveduta".

Le dichiarazioni ufficiali rilasciate dal Commissario Tajani lo scorso 13 febbraio lasciano invece intendere che la posizione della Commissione sulla questione "*Made in*" sia mutata, tanto che sarebbero state presentate nuove proposte di regolamento relative all'indicazione del paese d'origine dei prodotti.

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione:

- fornire spiegazioni in merito a queste dichiarazioni contrastanti e a breve distanza, chiarendo se ha rivisto la propria posizione sulla questione "*Made in*";
- indicare in modo dettagliato ed esaustivo il contenuto di questa proposta di regolamento e in quali parti differisce dalla precedente;
- far sapere se corrisponde al vero la previsione di un'etichettatura a livello di Unione da apporsi in via alternativa alla dichiarazione del paese di origine, e in caso affermativo secondo quali criteri?

IT  
E-001859/2013  
Risposta di Antonio Tajani  
a nome della Commissione  
(23.4.2013)

La Commissione non ha presentato una proposta riveduta di regolamento sull'indicazione del paese d'origine di taluni prodotti importati da paesi terzi, ma ha inserito una disposizione in merito all'indicazione d'origine dei prodotti di consumo nella proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo<sup>1</sup>.

Per assicurare l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti lungo l'intera catena della fornitura e per imporre il rispetto delle regole di vigilanza del mercato sul mercato interno, quest'ultima proposta comprende una disposizione relativa all'indicazione d'origine. Tale disposizione non si applicherebbe soltanto ai prodotti importati, come era previsto nella proposta COM(2005)661, ma anche ai prodotti fabbricati nell'Unione poiché la finalità e la base giuridica della proposta COM(2013)78 sono diverse da quelle della proposta che è in via di ritiro. La pertinente disposizione contenuta nella proposta COM(2013)78 specifica che i fabbricanti e gli importatori devono assicurare che tutti i prodotti di consumo immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione rechino l'indicazione del paese d'origine del prodotto o che, se le dimensioni e la natura del prodotto non lo consentissero, tale indicazione va fornita sulla confezione o in un documento che accompagna il prodotto. Se il paese d'origine è uno Stato membro dell'Unione, i fabbricanti e gli importatori possono fare riferimento all'Unione o a un particolare Stato membro.

Per circa il 10% dei prodotti pericolosi notificati su RAPEX, le autorità preposte alla sorveglianza del mercato non dispongono di informazioni sull'origine. Interventi correttivi possono essere adottati per quanto concerne i prodotti intercettati, ma non è possibile tracciare e ritirare i prodotti della stessa linea di produzione/partita/che presentano lo stesso problema. L'indicazione d'origine aiuterà a determinare quali autorità nazionali contattare per assistenza.

---

<sup>1</sup> COM(2013)78